



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

***Genova, 12 febbraio 2015***

**DAL BILANCIO DI VERIFICA AL  
MODELLO UNICO**

**Viale IV Novembre 6/7-8**

# DAL BILANCIO AL REDDITO D'IMPRESA

## PRINCIPIO DI DERIVAZIONE

Art. 83 del TUIR: “Il reddito complessivo è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni”.

### VARIAZIONI IN AUMENTO:

- Costi imputati a conto economico, ma non deducibili
- Ricavi non imputati a conto economico, ma imponibili

### VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

- Costi non imputati a conto economico, ma deducibili fiscalmente
- Ricavi imputati a conto economico, ma non imponibili fiscalmente

# IL PRINCIPIO DELLA PREVIA IMPUTAZIONE A CONTO ECONOMICO

Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza.

Sono tuttavia deducibili:

- quelli imputati al conto economico di esercizi precedenti, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del Tuir
- quelli che pur non essendo imputabili a conto economico, sono deducibili per disposizione di legge
- le spese ed i costi non imputati a conto economico sono deducibili dal reddito se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi

Diversamente, i ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati a conto economico

# LA FISCALITÀ DIFFERITA

Eventuali discordanze tra i criteri di determinazione del risultato d'esercizio ed i criteri di determinazione del reddito d'impresa, producano delle “differenze permanenti o temporanee” tra l'utile (o la perdita) d'esercizio e reddito d'impresa.

## **DIFFERENZE PERMANENTI**

Derivano da componenti di reddito in tutto o in parte non riconosciuti fiscalmente

## **DIFFERENZE TEMPORANEE**

Derivano da differenti criteri di valutazione e dalla diversa considerazione della competenza temporale dei componenti reddituali tra normativa civilistica e normativa fiscale. Ne deriva uno spostamento di tassazione tra esercizi diversi: o nel senso del differimento della tassazione o nel senso dell'anticipazione.

# LA FISCALITÀ DIFFERITA

## ESEMPI DI DIFFERENZE PERMANENTI:

- **Telefonia:** le quote di ammortamento, i canoni di locazione e le altre spese legate alla telefonia sono deducibili nella misura dell'80% (art. 102, comma 9, del Tuir);
- **Rappresentanza:** (art. 108, comma 8 del Tuir e D.M. 19 novembre 2008) le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento in misura pari:
  - all'1,3% dei ricavi e altri proventi caratteristici fino ad euro 10 milioni
  - - allo 0,5% dei ricavi e altri proventi caratteristici eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni
  - allo 0,1% dei ricavi e altri proventi caratteristici per la parte eccedente euro 50 milioni.
- **Autoveicoli:** le spese e gli altri componenti negativi relativi alle autovetture sono deducibili nel limite del 20% del loro ammontare (se in uso promiscuo ai dipendenti 70%).

# LA FISCALITÀ DIFFERITA

## ESEMPI DI DIFFERENZE TEMPORANEE:

- Svalutazione crediti: le svalutazioni dei crediti verso clienti risultanti dal bilancio sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio (art. 106, comma 1, del Tuir);
- Ammortamenti: le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene ed in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 102, commi 1 e 2, del Tuir e D.M. 31 dicembre 1988);
- Compensi amministratori: i compensi spettanti agli amministratori sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettivamente corrisposti e non in quello in cui gli stessi sono imputati in bilancio (art. 95, comma 5, del Tuir).

# LA FISCALITÀ DIFFERITA

## DIFFERIMENTO DELLA TASSAZIONE

Quando dei componenti positivi di reddito sono tassabili in esercizi successivi oppure quando dei componenti negativi di reddito sono fiscalmente deducibili in esercizi precedenti a quello di iscrizione in bilancio secondo criteri civilistici.

## ANTICIPAZIONE DELLA TASSAZIONE

Quando dei componenti negativi sono dedotti fiscalmente in esercizi successivi a quello della loro iscrizione in bilancio secondo corretti criteri civilistici o quando dei componenti positivi di reddito sono tassati in esercizi precedenti a quelli in cui sono iscritti in bilancio secondo criteri civilistici.

# VARIAZIONI IN AUMENTO RF7-RF32



REDDITI  
QUADRO RF

Determinazione del reddito di impresa

PERIODO D'IMPOSTA 2014

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mod. N.

--	--

	RF1	Codice attività <sup>1</sup>	studi di settore: cause di esclusione <sup>2</sup>		studi di settore: cause di inapplicabilità <sup>3</sup>				
			parametri: cause di esclusione <sup>4</sup>		esclusione compilazione INE <sup>5</sup>				
	RF2	Componenti positivi da studi di settore annotati nelle scritture contabili						,00	
	RF3	Opzioni IAS <sup>1</sup>	Rimanenze <sup>2</sup>	Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale <sup>3</sup>					
Risultato del conto economico	RF4	A) UTILE						,00	
	RF5	B) PERDITA						,00	
Variazioni in aumento	RF6	C) COMPONENTI POSITIVI EXTRACONTABILI		Ammortamenti <sup>1</sup>	Altre rettifiche <sup>2</sup>	Accantonamenti <sup>3</sup>			
				,00	,00	,00		,00	
	RF7	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio <sup>1</sup>						,00	<sup>2</sup>
	RF8	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b)						,00	
	RF9	Reddito determinato con criteri non analitici						,00	
	RF10	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività						,00	
	RF11	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10						,00	
	RF12	Ricavi non annotati		Parametri e studi di settore <sup>1</sup>		Maggiorazione <sup>2</sup>			
				,00	,00	,00		,00	
	RF13	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis 93, 94)						,00	
	RF14	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)						,00	
	RF15	Interessi passivi indeducibili <sup>1</sup>						,00	<sup>2</sup>
	RF16	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)						,00	
	RF17	Oneri di utilità sociale				Erogazioni liberali <sup>1</sup>		<sup>2</sup>	
					,00	,00		,00	
	RF18	Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR						,00	
	RF19	Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili <sup>1</sup>						,00	<sup>2</sup>
	RF20	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti						,00	
	RF21	Ammortamenti non deducibili		ex artt. 102, 102-bis e 103 <sup>1</sup>		ex art. 104 <sup>2</sup>		<sup>3</sup>	
				,00	,00	,00		,00	
	RF22	Variazioni ex artt. 118 e 123		<sup>1</sup>		<sup>2</sup>		<sup>3</sup>	
				,00	,00	,00		,00	
	RF23	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4) <sup>1</sup>						,00	<sup>2</sup>
						,00		,00	
	RF24	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)						,00	
	RF25	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte		art. 105 <sup>1</sup>		art. 106 <sup>2</sup>		<sup>3</sup>	
				,00	,00	,00		,00	
	RF26	Variazione riserva sinistri e ramo vita (art. 111)				(di cui comma 3) <sup>1</sup>			<sup>2</sup>
						,00		,00	
	RF27	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5						,00	
	RF28	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)						,00	
	RF29	Spese ed altri componenti negativi da Stati o territori diversi da quelli di cui all'art.168 bis						,00	
	RF30	Applicazione IAS/IFRS		Rimanenze <sup>1</sup>		Opere, forniture e servizi <sup>2</sup>		<sup>3</sup>	
				,00	,00	,00		,00	
	RF31	1	2	3	4	5	6		
		7	8	9	10	11	12		
		13	14	15	16	17	18		
		19	20	21	22	23	24		
		25	26	27	28	29	30		
		31	32	33	34	35	36	37	
	RF32	D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO						,00	






# PLUSVALENZE

- RF7 quota di plusvalenze frazionate, ai sensi dell'art. 86, co. 4 TUIR : le plusvalenze realizzate mediante la cessione di cespiti posseduti da più di 3 anni (1 anno per le soc. sportive dilettantistiche) possono concorrere a formare il reddito in max 5 quote costanti nel periodo di competenza e nei 4 successivi.
- supponendo una quota di plusvalenza anno 2012 di € 20.000 e una plusvalenza nel 2014 di € 50,000 rateizzata in 5 esercizi
- La scelta di rateizzare e il numero di quote deve essere effettuato nel quadro RS 126-RS 129)

	EXTRACONTABILI						
Variazioni in aumento	RF7	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio	1	10.000	,00	2	30.000,00
	RF8	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b)					,00
	RF9	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera c)					,00

# IMMOBILI PATRIMONIO



- Per gli immobili patrimonio di interesse storico o artistico locati, posseduti da soggetti IRES, il canone di locazione è ridotto del 35% e la rendita rivalutata del 50%.

# IMMOBILI PATRIMONIO

- Esempio:
- Rendita catastale: 4.000
- Canoni di locazione contabilizzati per competenza: 10.000
- Spese di manutenzione ordinaria documentate: 2.000

Variazioni in aumento	RF7	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio	<sup>1</sup>	,00	<sup>2</sup>	,00
	RF8	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b)				,00
	RF9	Reddito determinato con criteri non analitici				,00
	RF10	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività				8.500,00
	RF11	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10				2.000,00
			Parametri e studi di settore		Majorazione	

Variazioni in diminuzione	RF34	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti	<sup>1</sup>	,00	<sup>2</sup>	,00
	RF35	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b))				,00
	RF36	Utili da partecipazione in società di persone o in GEIE				,00
	RF37	Perdita delle imprese marittime determinata forfaitariamente				,00
	RF38	Dividendi derivanti da utili formatisi in regime di trasparenza				,00
	RF39	Proventi degli immobili di cui al rigo RF10				10.000,00
						Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e, se corrisposti,



# Art. 96 deducibilità interessi passivi

- Per i soggetti diversi da quelli aventi natura finanziaria, gli interessi passivi e gli oneri assimilati (voce C17 c.e.) sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati.
- L'eventuale eccedenza è deducibile, al netto della franchigia, nei limiti del 30 % del ROL.
- La quota di interessi e oneri finanziari assimilati non dedotta nel periodo d'imposta può essere dedotta nei successivi periodi d'imposta se e nei limiti di cui sopra.

# Art. 96 deducibilità interessi passivi

Gli Interessi passivi e oneri da prendere in considerazione sono quelli derivanti da contratti di mutuo, di locazione finanziaria, di emissione di obbligazioni e titoli simili o qualsiasi altro rapporto avente natura finanziaria.

## ESCLUSI

- gli interessi e oneri indeducibili
- e quelli passivi di natura commerciale ( mentre gli interessi attivi commerciali vanno considerati)

Determinazione degli Interessi passivi su leasing da aggiungere agli interessi passivi da sottoporre a controllo art. 96:

- Soggetti IAS = interessi a c.e.
- Soggetti non IAS = determinati a forfait

No interessi autoveicoli ( si applica art. 164 T.u.i.r)

# Art. 96 deducibilità interessi passivi

$$\begin{aligned} & \text{Interessi passivi e oneri finanziari (voce C 17 C.E.)} \\ & \quad + \\ & \text{interessi passivi su leasing (esclusi quelli su veicoli)} \\ & \quad - \\ & \text{Interessi passivi non deducibili per legge (ad es. interessi iva trimestrale)} \\ & \quad \text{Interessi passivi capitalizzati (voce A4 c.e.)} \\ & \quad \text{Interessi passivi comunque deducibili} \\ & \text{Interessi attivi e proventi finanziari maturati su crediti( voce C16 c.e.)} \\ & \quad \text{Interessi attivi virtuali} \\ & \quad = \\ & \quad \text{Interessi passivi da "valutare"} \\ & \quad \quad - 30 \% \text{ R.O.L.} \\ & \quad = \\ & \text{LIMITE DEGLI INTERESSI DEDUCIBILI} \end{aligned}$$

# Art. 96 deducibilità interessi passivi

## Calcolo del R.O.L. ( art. 96 co.2 T.u.i.r.)

$$\begin{aligned} &+ \text{Valore della produzione voce A c.e.} \\ &\quad - \text{costi della produzione voce B c.e.} \\ &\quad = \text{differenza} \\ &\quad + \text{voce B 8 leasing} \\ &+ \text{voce B 10 lett. a amm.to imm. immateriali} \\ &+ \text{voce B 10 lett. a amm.to imm. materiali} \\ &\quad = \text{R.O.L.} \\ &\quad \times 30 \% \\ &\quad = \text{LIMITE} \end{aligned}$$



# ART. 164 TUIR

l'art. 164 del TUIR, stabilisce essere pari al:

**20%** la quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori ed ai motocicli che **non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali** ;

**70%** la quota deducibile dei costi relativi ai veicoli dati in **uso promiscuo ai dipendenti** per la maggior parte del periodo d'imposta (oltre 183 gg). Si tratta dei cosiddetti fringe benefit.

**100%** se trattasi di aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture ed autocaravan, ciclomotori e motocicli destinati ad essere **utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria**; nonché veicoli adibiti ad uso pubblico (es. i taxi).

RF18 Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR

,00

# ART. 164 TUIR

Il TUIR, sempre all'art. 164, indica anche quelli che sono i limiti oltre la deducibilità non è consentita.

Non si tiene conto della parte di costo che eccede:

## 1) ACQUISTO

- 18.075,99 euro per le autovetture e gli autocaravan;
- 4.131,66 euro per i motocicli;
- 2.065,83 euro per i ciclomotori.

**2) NOLEGGIO:** costi canone noleggio fino ad € 3.615,20 con ragguglio annuo

**3) LEASING:** ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino a € 18,075,99 con ragguglio annuo

# SPESE DI MANUTENZIONE

Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell'esercizio. L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi.

Nel rigo RF24, va indicata la quota deducibile nel periodo d'imposta.

Le quote delle eccedenze pregresse imputabili al reddito dell'esercizio vanno indicate nel rigo RF55, indicando il codice 6 nell'apposito campo

# SPESE TELEFONICHE

In base a quanto stabilito dall'art. 102 (per le imprese) del TUIR i costi relativi all'ammortamento, ai canoni di locazione, anche finanziaria, o di noleggio e quelli di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, di cui all'art. 1 c. 1 del D.L. 259/2003 sono deducibili parzialmente, nella misura dell'**80%**, a prescindere dall'effettivo utilizzo.

Ricariche telefoniche e schede prepagate ammesse, sempreché siano documentate da fattura/ricevuta e che i pagamenti siano effettuati con strumenti tracciabili, così come specificato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 47/E/2008.

Il 20% di variazione in aumento deve essere imputata nel rigo RF 31

Le spese relative agli impianti di telefonia dei veicoli utilizzati dalle imprese da autotrasporto, nonché le quote di ammortamento, sono deducibili al **100%**

# PERDITE SU CREDITI

## ART. 106 TUIR

1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello **0,50 per cento** del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il **5 per cento** del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.
2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma dell'articolo 101, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.



# PERDITE SU CREDITI

Nuove disposizioni in seguito alle novità apportate dalla norma introdotta dalla Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014)

**LA DEDUCIBILITA' DELLE PERDITE SU CREDITI** L'art. 101, comma 5 del TUIR consente di dedurre ai fini IRES le perdite su crediti se ricorre una delle seguenti ipotesi:

- il debitore è assoggettato a **procedura concorsuale** o ha concluso un **accordo di ristrutturazione del debito (novità introdotta dal DL 83/2012)**;
- la perdita risulta da **elementi certi e precisi**, in grado di documentare la **definitività** della perdita stessa, ossia l'impossibilità di un futuro realizzo del credito da parte del creditore.

Nel secondo caso, l'onere probatorio a carico del contribuente può rivelarsi particolarmente gravoso. L'art. 101, comma 5 prevede però alcune ipotesi in cui gli elementi certi e precisi si ritengono **ex lege** sussistenti, e dunque la deduzione della perdita è consentita **senza ulteriori oneri probatori** in capo al contribuente.

Tale presunzione di sussistenza degli elementi certi e precisi opera in caso di:

- **crediti di modesta entità** (fino a 2.500 euro o fino a 5.000 euro per le imprese di più rilevanti dimensioni di cui all'art. 27, comma 10 del D.L. n. 185/2008) per i quali sia decorso un periodo di 6 mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso;
- **prescrizione** del credito;
- **cancellazione** del credito dal bilancio operata **in applicazione dei principi contabili** (sia nazionali che internazionali).

# PERDITE SU CREDITI

Questa ultima ipotesi di deduzione “automatica” delle perdite su crediti è frutto di una modifica apportata dalla Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) all'art. 101, comma 5 ultimo periodo del TUIR, la cui previgente versione presumeva la sussistenza degli elementi certi e precisi **esclusivamente** per i **soggetti IAS/IFRS adopter**, mentre per i soggetti che redigono il bilancio in base ai **principi contabili nazionali** permaneva l'onere di dimostrare tramite elementi certi e precisi la definitività della perdita, anche se derivante da un credito cancellato dal bilancio in applicazione dei principi contabili.

Il nuovo art. 101, comma 5 ultimo periodo stabilisce invece che *“Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.”*


Il riferimento generico ai “principi contabili” rende tale norma applicabile **indipendentemente dallo standard contabile adottato**, eliminando così la disparità di trattamento tra soggetti *IAS/IFRS adopter* e soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali.

La nuova norma si applica alle perdite realizzate a partire dal **periodo d'imposta 2013**: è quindi esclusa l'automatica deducibilità delle perdite realizzate in periodi d'imposta **antecedenti al 2013**, per le quali andrà necessariamente documentata la sussistenza di elementi certi e precisi in grado di consentirne la deduzione.

La Circolare n. 14/E/2014 ha inoltre evidenziato che in ogni caso resta salva per l'Amministrazione Finanziaria la possibilità non riconoscere la deducibilità della perdita qualora la cancellazione del credito dal bilancio dissimuli un **atto di liberalità** verso il debitore.



# PERDITE SU CREDITI



# PERDITE SU CREDITI

L'art. 1 co. 160 lett. b) della L. 147/2013 ha sostituito l'ultimo periodo dell'art. 101 co. 5 del TUIR. Per effetto della modifica, è ora stabilito che gli elementi certi e precisi, atti a fondare il diritto alla deducibilità della perdita in ipotesi diverse dalle procedure concorsuali, sussistono altresì in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.

Per quanto sopra, in seguito alle novità introdotte dalla L. 147/2013, sono automaticamente deducibili, senza bisogno di dimostrare la sussistenza dei requisiti di certezza e precisione :

- le perdite derivanti dalla cessione pro soluto del credito (non, invece, estensibile all'ipotesi della cessione pro solvendo, nella quale il cedente mantiene, nei confronti del cessionario, l'obbligo di garantire la solvibilità del debitore);
- la transazione con la riduzione definitiva del debito ;
- la rinuncia al credito

# PERDITE SU CREDITI

## LA RINUNCIA AL CREDITO

Nella fattispecie in esame, la perdita matura in un contesto di unilateralità e può pertanto rappresentare un atto di liberalità indeducibile ai fini fiscali.

La circ. Agenzia delle Entrate 26/2013 precisa che la deducibilità di una perdita evidenziata a seguito di un atto formale di remissione o di rinuncia al credito può essere riconosciuta solo se la stessa risulti inerente all'attività d'impresa (e non appaia quindi come una liberalità).

Tale inerenza può ritenersi verificata, in linea di principio, se sono dimostrate le ragioni di inconsistenza patrimoniale del debitore o di inopportunità di azioni esecutive.

In dottrina si ritiene che tale impostazione conservi la propria validità anche in seguito alle novità introdotte dalla legge di stabilità 2014. L'Amministrazione finanziaria non ha invece recepito in maniera espressa la posizione della Corte di Cassazione (ordinanza 2.5.2013 n. 1025676), ad avviso della quale la rinuncia del contribuente a determinati crediti, finalizzata al mantenimento di buoni rapporti commerciali con i clienti debitori, genera una perdita deducibile dal reddito d'impresa. Infatti, la scelta imprenditoriale di transigere con un proprio cliente non rende indeducibile la perdita conseguente perché il legislatore "ha riguardo solo alla oggettività della perdita" e non pone alcun limite o differenziazione secondo la causa di produzione della stessa. Inoltre, l'imprenditore, in base a "considerazioni di strategia generale", può legittimamente compiere "operazioni di per sé stesse antieconomiche in vista ed in funzione di benefici economici su altri fronti" .

# PERDITE SU CREDITI

**RILEVANZA DEL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE** Anche in seguito alle novità introdotte dal DL 83/2012 e dalla L. 147/2013, resta fermo quanto stabilito dall'art. 109 co. 4 del TUIR, in base al quale le spese e gli altri componenti negativi di reddito (e, quindi, anche le perdite su crediti) non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al Conto economico relativo all'esercizio di competenza (c.d. principio di derivazione).

Tale circostanza comporta che, in linea di principio, le perdite su crediti, per poter essere dedotte, devono preventivamente transitare a Conto economico. In caso contrario, non sarebbe possibile dedurre alcun importo, anche se i requisiti per la deduzione ai fini fiscali fossero già soddisfatti.

Diversamente, se in un determinato esercizio la perdita è stata rilevata a Conto economico, ma nello stesso esercizio non sussistono ancora le condizioni per provvedere alla deduzione, quest'ultima sarà effettuata nel periodo d'imposta in cui si manifesteranno gli elementi certi e precisi.

# PERDITE SU CREDITI

UTILIZZO DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI “FISCALE” Nel caso di crediti per i quali esistano svalutazioni ed accantonamenti dedotti ai sensi dell’art. 106 co. 1 del TUIR, la perdita deve essere imputata:

prioritariamente a riduzione del fondo svalutazione crediti “fiscale” sino a capienza del fondo stesso; per l’eccedenza, al fondo svalutazione crediti “tassato”, operando, per il relativo importo, un’apposita variazione in diminuzione nel quadro RF del modello UNICO.

Se di ammontare superiore a quello del fondo (“fiscale” e “tassato”), la perdita è imputata, per il residuo importo, a Conto economico. Viceversa, eventuali somme ricevute in misura maggiore rispetto al credito residuo dopo la rilevazione della perdita, o eventuali riprese di valore del credito stesso imputate a Conto economico, concorrono alla determinazione del reddito imponibile come sopravvenienze attive.

Sul fondo andranno quindi a impattarsi, secondo un ordine meramente temporale, le perdite deducibili (ai sensi dell’art. 101 co. 5 del TUIR) provenienti dai crediti appartenenti alla massa su cui si calcola la svalutazione fiscalmente rilevante.

# PERDITE SU CREDITI

## SVALUTAZIONE INTEGRALE DI CREDITI SCADUTI

Ai fini pratici, l'applicazione del suddetto principio di derivazione pone alcuni dubbi applicativi riguardo ai crediti scaduti all'incasso dei quali non si intenda rinunciare. Dal punto di vista contabile, in sede di redazione del bilancio, i crediti ritenuti inesigibili devono essere svalutati e non stralciati e portati a perdita. Il documento OIC n. 15 prevede, infatti, che "il fondo verrà in seguito utilizzato per lo storno contabile dei crediti inesigibili nel momento in cui tale inesigibilità sarà ritenuta definitiva, momento che sarà determinato in base a considerazioni legali, fiscali o pratiche". Di regola, quindi, i crediti di modesta entità scaduti da oltre sei mesi in sede di chiusura del bilancio possono essere svalutati, parzialmente o totalmente, ma non vanno mandati a perdita (salvo che – appunto – si decida di rinunciare definitivamente al loro incasso). Infatti, la "perdita su crediti", sotto il profilo civilistico-contabile, emerge soltanto nei casi in cui, in presenza di inesigibilità definitiva, il fondo svalutazione crediti non sia capiente.

Se, ad esempio, il credito verso il cliente Tizio di importo pari a 2.000,00 euro, scaduto il 30.5.2013, viene giudicato interamente inesigibile (ma non si intenda rinunciare, ad esempio, ad azioni legali di recupero), in sede di chiusura del bilancio al 31.12.2013 occorre procedere alla seguente scrittura contabile:

Svalutazione crediti (B.10.d CE)	a F.do svalutazione crediti (C.II.1 SP)	2.000,00
----------------------------------	---	----------

Al riguardo, ci si chiede se il suddetto importo di 2.000,00 euro possa essere integralmente dedotto come perdita relativa a un credito di modesta entità scaduto da almeno 6 mesi (secondo quanto riportato in precedenza), anche se contabilmente rappresenta una svalutazione da evidenziare nella voce C.10.d del Conto economico e, in quanto tale, teoricamente da assoggettare alla disciplina di cui

# PERDITE SU CREDITI

Al riguardo, ci si chiede se il suddetto importo di 2.000,00 euro possa essere integralmente dedotto come perdita relativa a un credito di modesta entità scaduto da almeno 6 mesi anche se contabilmente rappresenta una svalutazione da evidenziare nella voce C.10.d del Conto economico e, in quanto tale, teoricamente da assoggettare alla disciplina di cui all'art. 106 co. 1 del TUIR.

Nella circ. 26/2013 (§ 4.2), l'Agenzia delle Entrate si è espressa in senso affermativo. Così, in generale, considerando il caso dei crediti di modesta entità:

se essi sono stati oggetto svalutazione integrale, imputata a Conto economico nell'esercizio o negli esercizi precedenti e non dedotta fiscalmente, la perdita è deducibile nel periodo d'imposta in cui risulta decorso il termine di sei mesi previsto dalla norma;

se essi sono stati oggetto svalutazione parziale, imputata a Conto economico nell'esercizio o negli esercizi precedenti e non dedotta fiscalmente, la deduzione fiscale della perdita spetta nel periodo in cui risulta decorso il termine di sei mesi stabilito dalla disposizione.

Il contribuente può, quindi, dedurre come perdita la svalutazione imputata a Conto economico e non dedotta fiscalmente nel periodo in cui risulta decorso il termine dei sei mesi dalla scadenza del credito. La restante quota, invece, diverrà deducibile nel periodo in cui confluisce a Conto economico il residuo valore come svalutazione o come perdita.

# IRAP

Per il calcolo IRAP occorre fare riferimento alle informazioni in bilancio.

## **BASE IMPONIBILE IRAP :**

Si imputano le voci di bilancio così come contabilizzate civilisticamente

Valore della produzione (A)-Costo della Produzione (B) con alcune esclusioni

<b>Sez. I</b>	<b>IC1</b>	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	.00	
<b>Imprese industriali e commerciali</b>	<b>IC2</b>	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	.00	
	<b>IC3</b>	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	.00	
	<b>IC4</b>	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	.00	
	<b>IC5</b>	Altri ricavi e proventi	.00	
	<b>IC6</b>	<b>Totale componenti positivi</b>	<b>.00</b>	
	<b>IC7</b>	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	.00	
	<b>IC8</b>	Costi per servizi	.00	
	<b>IC9</b>	Costi per il godimento di beni di terzi	.00	
	<b>IC10</b>	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	.00	
	<b>IC11</b>	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	.00	
	<b>IC12</b>	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	.00	
	<b>IC13</b>	Oneri diversi di gestione	.00	
		<b>IC14</b>	<b>Totale componenti negativi</b>	<b>.00</b>



# IRAP

Sez. IV Variazioni in aumento	IC43	Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446			,00	
	IC44	Quota degli interessi nei canoni di leasing			,00	
	IC45	Svalutazioni e perdite su crediti			,00	
	IC46	Imposta municipale propria			,00	
	IC47	Plusvalenze da cessioni di immobili non strumentali			,00	
	IC48	Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'avviamento			,00	
	IC49	Interessi passivi indeducibili			,00	
	IC50	Variazioni in aumento derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS	1		,00	2
	IC51	Altre variazioni in aumento	1		,00	2
	IC52	Totale variazioni in aumento				,00

Indipendentemente dalla classificazione in Conto economico sono comunque indeducibili IRAP:

- Spese per lavoro dipendente e assimilato
- Costi relativi a collab. Coordinati e continuativi
- Compensi per lavoro autonomo e d'impresa occasionale,
- Utili degli ass. in partecip. che apportano lavoro
- Indennità chilometriche di trasferta,
- perdite sui crediti,
- quota interessi del canone di locazione finanziaria,
- IMU
- perdite su crediti.

# IRAP

	IC52	totale variazioni in aumento			,00		
Variazioni in diminuzione	IC53	Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili			,00		
	IC54	Minusvalenze da cessioni di immobili non strumentali			,00		
	IC55	Ammortamento del costo dei marchi e dell'avviamento			,00		
	IC56	Variazioni in diminuzione derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS	1		,00	,00	
					2		
					2		
					1	,00	,00
					1	,00	,00
	IC57	Altre variazioni in diminuzione			,00	,00	
	IC58	Totale variazioni in diminuzione			,00	,00	

Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di beni concorrono in ogni caso alla determinazione del patrimonio netto.